

# Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2007/2284	Carenza nel controllo della pesca del tonno rosso	MM	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2004/2225	Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite in caso di mancato rispetto delle norme	PM	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	SC C-249/08	Si	Stadio invariato

**Scheda 1 – Pesca****Procedura di infrazione n. 2007/2284 – ex art. 258 del TFUE**

“Carenze nell’attuazione del piano di salvaguardia del tonno rosso e controllo della sua pesca”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

**Violazione**

La Commissione europea ha contestato la violazione dei Regolamenti CEE n.ri 2847/93, 2847/93, 2371/2002 e 643/2007, che prevedono l’obbligo per ciascuno Stato membro di garantire un controllo effettivo sulla pesca, allo scopo di garantire un razionale sfruttamento delle risorse ittiche. Al riguardo, la Commissione ha rilevato come le Autorità italiane, non osservando puntualmente gli obblighi di controllo, hanno recato danno alla realizzazione del piano pluriennale comunitario di ricostituzione delle riserve di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 21 del Reg. 2847/93, sopra menzionato, impone agli Stati membri di individuare, tramite opportuno monitoraggio sulle attività di pesca, una data alla quale si debba ritenere che il “contingente” di alcune specie ittiche, previamente assegnato dalle Comunità allo Stato medesimo, risulti vicino al suo esaurimento. A decorrere da tale data, quindi, lo Stato membro deve interdire ai pescherecci che battono la sua bandiera, o comunque registrati nel suo territorio, la pesca della stessa varietà di pesce oggetto di contingentamento e prossima ad esaurirsi. In proposito, la Commissione ritiene che per l’anno 2007 - in ragione del fatto che i controlli sono stati effettuati dalle Autorità italiane in modo approssimativo - l’Italia abbia chiuso la stagione della pesca della specie contingentata del “tonno rosso” solo dopo che il contingente risultava già esaurito, per cui i pescherecci italiani avrebbero attinto, illegittimamente, dai contingenti ittici attribuiti dalle Comunità ad altri Paesi membri.

Inoltre l’Italia non avrebbe sufficientemente assolto agli obblighi di comunicare alle Comunità alcuni dati inerenti alle attività di pesca, come quelli relativi al numero di unità abilitate alla pesca del tonno rosso, alla pesca congiunta, sportiva e ricreativa, alle catture effettuate nel complesso ogni cinque giorni e ogni mese, alle operazioni di ingabbiamento e ai nomi degli ispettori e delle navi da ispezione. Nell’ intenzione di recepire i rilievi della Commissione, l’Italia ha emanato il D. L. n. 59 dell’ 8.04.2008 - convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – il cui art. 8, comma 3 prevede una sanzione pecuniaria per la violazione delle prescrizioni, relative ai piani di ricostruzione di specie ittiche, previste da normative comunitarie.

**Stato della Procedura**

In data 25/9/2007 è stata notificata una lettera di messa in mora ex art. 258 TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all’aumento delle entrate erariali dovuto all’introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

**Scheda 2 – Pesca****Procedura di infrazione n. 2004/2225** –ex art. 258 del TFUE

“Disposizioni relative al sistema di controllo dei pescherecci via satellite”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi previsti dal Regolamento CE 2371/2002, relativo alla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca, nonché del Regolamento CE 2244/2003, concernente il controllo via satellite dei pescherecci. In particolare, in Italia, il controllo viene applicato solo ai pescherecci di misura superiore a 24 metri, laddove la normativa europea richiede che i controlli si applichino a partire dai 15 metri di lunghezza. Sarebbe rimasto inosservato, altresì, l'obbligo di trasmettere a Bruxelles la relazione semestrale di cui all'art. 16 del Regolamento CE 2244/2003, prevista al fine di rendere edotta la Commissione stessa sul funzionamento dei sistemi di controllo sui pescherecci. Si registra, inoltre, il mancato rispetto dell'obbligo di installazione sui pescherecci di un impianto di localizzazione via satellite, come prescritto dall'articolo 3 del Regolamento CE 2847/1993, nonché la mancata emanazione, da parte delle autorità marittime, delle istruzioni previste dall'art. 24, in materia di riservatezza delle informazioni trasmesse.

**Stato della Procedura**

In data 27 giugno 2007 è stato notificato all'Italia un parere motivato ex art 258 TFUE, cui il Ministero delle Politiche Agricole ha risposto nel maggio 2007 e il 20 agosto 2007, con note recanti una serie di chiarimenti.

L'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie. In particolare, il comma 3 del predetto articolo 8 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme relative al sistema VMS (Vessel monitoring system).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, grazie all'aumento delle entrate erariali dovuto all'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie.

**Scheda 3 – Pesca****Procedura di infrazione n. 1992/5006 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato controllo circa l’impiego di reti da posta derivanti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

**Violazione**

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato l’inadempimento dell’Italia all’art. 1 del Reg. CEE 2241/87, nonché all’art. 2 e 31 del Reg. CEE 2847/93, rivolti a garantire la tutela del patrimonio ittico dei mari soggetti alla sovranità degli Stati UE. In particolare, il primo dei Regolamenti menzionati vieta sia l’utilizzo concreto, sia la semplice detenzione delle “reti da posta derivanti” la cui lunghezza sia superiore a 2, 5 km, in quanto tale tipologia di rete comporta un depauperamento eccessivo della fauna marina. Il secondo Regolamento dispone in materia di politica comune sulla pesca e stabilisce che gli Stati membri debbono predisporre efficaci forme di controllo affinché la disciplina comunitaria in materia, comprese le disposizioni sul divieto delle reti derivanti, sia rispettata. Il Regolamento, fra l’altro, fornisce precise indicazioni sulle modalità di detto controllo, stabilendo che esso deve incidere su tutte le attività della filiera “pesca”, quindi non solo sul suo esercizio, ma anche sulle operazioni di trasbordo e di sbarco, di immissione in commercio, di trasporto etc. Tale Regolamento, inoltre, impone agli stessi Stati membri, all’art. 31 predetto, di punire i trasgressori delle norme comunitarie con sanzioni amministrative o penali efficaci, da intendersi per tali solo quelle proporzionate alla gravità dell’infrazione o idonee ad annullare il beneficio economico derivante dalla violazione. La Corte di Giustizia, in merito, ha aderito ai rilievi della Commissione circa: la mancata previsione, nella normativa interna, del reato di mera “detenzione” delle reti derivanti, a prescindere dal loro concreto utilizzo; la sporadicità e inadeguatezza dei controlli, sia per mancanza di coordinamento fra le varie autorità ad essi preposti, sia per carenza di mezzi e di uomini; mancanza di sanzioni rivolte a vanificare il beneficio dell’illecito. A tal proposito, si precisa che la Corte, in base all’orientamento giurisprudenziale, per cui l’inadempimento deve valutarsi con riguardo alla situazione esistente alla scadenza del termine di replica al Parere Motivato, non ha preso in considerazione le modifiche all’ordinamento italiano previste dalla L. 101/2008, che pure hanno affermato, in modo univoco e senza incertezze, la rilevanza penale della mera “detenzione” delle reti derivanti, oltre ad aumentare le sanzioni per i trasgressori.

**Stato della Procedura**

Il 29/10/2009 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE. (Causa C-249/08).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, in quanto impone un rafforzamento delle dotazioni di uomini e mezzi dei servizi di controllo, avendo la Commissione rilevato una carenza in proposito.

# Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2010/0815	Mancato recepimento della Direttiva 2010/17/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva malathion	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2010/0685	Mancato recepimento della Direttiva 2010/20/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di eliminare la sostanza attiva tolifluanide e revoca le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2010/0684	Mancata attuazione della Direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acroleina come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 4</b> 2010/0683	Mancata attuazione della Direttiva 2009/164/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che modifica gli allegati II e III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 5</b> 2010/0681	Mancata attuazione della Direttiva 2009/96/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'ottaborato di disodio tetraidrato come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 6</b> 2010/0526	Mancata attuazione della Direttiva 2010/0034/UE della Commissione, del 31 maggio 2010, che modifica l'allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo.	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
<b>Scheda 7</b> 2010/0523	Mancata attuazione della Direttiva 2009/99/CE che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clorofacinone come	MM	No	Stadio invariato



PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
	principio attivo nell'allegato I della Direttiva.			
<b>Scheda 8</b> 2010/0522	Mancata attuazione della Direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'alfacloraloso come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 9</b> 2010/0521	Mancata attuazione della Direttiva 2009/092/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 10</b> 2010/0520	Mancata attuazione della Direttiva 2009/086/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fenpropimorf come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 11</b> 2010/0519	Mancata attuazione della Direttiva 2009/085/CE della Commissione, del 29 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cumatetralil come principio attivo nell'allegato I della Direttiva.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 12</b> 2010/0375	Modifica dell'allegato I della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 13</b> 2009/4583	Trattato CE: Applicazione della Direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni sull'etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 14</b> 2009/0515	Mancato recepimento della Direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la Direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.	PM	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 15</b> 2008/2030	Mancanze strutturali dei servizi preposti alla salute delle piante.	PM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 16</b> 2007/4516	Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del Decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997.	PM	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 17</b> 2007/2443	Non conformità della normativa italiana al Reg. CE n. 273/04 sui precursori di droghe.	SC C-19/10	Si	Stadio invariato

**Scheda 1 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2010/0815** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/17/UE che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva malathion”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/17/UE, che, modificando la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, stabilisce che anche la sostanza attiva malathion venga iscritta nell’elenco delle sostanze di cui all’Allegato della stessa Direttiva 91/414/CEE.

L’art. 2 della Direttiva 2010/17/UE prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della Direttiva medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 settembre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra, non essendo stati ancora comunicati, non siano stati emanati, e che, quindi, la Direttiva in oggetto non abbia ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 26 novembre 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/17/UE con Decreto del Ministero della Salute in data 12 novembre 2010.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.



**Scheda 2 – Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0685 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/20/UE della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di eliminare la sostanza attiva tolifluanide e revoca le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/20/UE della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di eliminare la sostanza attiva tolifluanide e revoca le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.

L'art. 2 della suddetta Direttiva prevede che gli Stati membri pongano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, della Direttiva medesima, entro il 31 agosto 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva che le Autorità italiane non hanno ancora comunicato i provvedimenti come sopra descritti, per cui ne deriva che l'ordinamento interno italiano non ha ancora recepito la Direttiva in oggetto.

**Stato della Procedura**

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/20/UE mediante Decreto Ministeriale del 29 settembre 2010

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 3 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2010/0684** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell’ 8 febbraio 2010, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acroleina come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell’ 8 febbraio 2010, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acroleina come principio attivo nell’allegato I della Direttiva.

L’art. 2 della suddetta Direttiva prevede che gli Stati membri pongano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, della Direttiva medesima, entro il 31 agosto 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva che le Autorità italiane non hanno ancora notificato i suddetti provvedimenti di attuazione, per cui ne deriva che la Direttiva in oggetto non è ancora stata trasposta nell’ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 4 – Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0683 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/164/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che modifica gli allegati II e III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico ”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2009/164/UE della Commissione, del 22 dicembre 2009, che modifica gli allegati II e III della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico.

In base all'art. 3 della Direttiva sopra menzionata gli Stati membri adottano, entro il 15 agosto 2010, tutte le misure di natura legislativa, regolamentare e amministrativa idonee a trasporre, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, la Direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione. Peraltro, ai sensi dell'art. 2 della medesima Direttiva, gli Stati membri si impegnano, a partire dal 15 febbraio 2011, a non consentire nè l'immissione sul mercato, nè la cessione al consumatore finale, di prodotti cosmetici le cui caratteristiche non siano conformi a quanto disposto dalla Direttiva stessa.

In proposito, la Commissione europea rileva che, ad oggi, le Autorità italiane non hanno ancora notificato le suddette misure di attuazione, per cui si conclude nel senso del mancato recepimento di tale Direttiva nel diritto nazionale.

**Stato della Procedura**

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto nel diritto interno italiano la Direttiva 2009/0164/UE mediante Decreto Ministeriale dell'8 ottobre 2010.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 5— Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0681 — ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/96/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l’ottaborato di disodio tetraidrato come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2009/96/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di includere l’ottaborato di disodio tetraidrato come principio attivo nell’allegato I della Direttiva.

In base all’art. 2 della Direttiva sopra menzionata gli Stati membri adottano, entro il 31 agosto 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, della medesima Direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea sostiene che, fino ad oggi, le Autorità italiane non hanno ancora notificato i provvedimenti sopra menzionati, circostanza da cui si deduce la non ancora intervenuta adozione degli stessi e, quindi, la non ancora avvenuta trasposizione della Direttiva, sopra citata, nell’ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 20 settembre 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane, in particolare il Ministero della Salute, hanno recepito la Direttiva 2009/96/CE mediante Decreto Ministeriale del 18 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2010, n. 200. Si resta pertanto in attesa dell’archiviazione della presente procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 6 – Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0526** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/0034/UE della Commissione, del 31 maggio 2010, che modifica l'allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, in Italia, della Direttiva 2010/0034/UE della Commissione, del 31 maggio 2010, che modifica l'allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva penconazolo.

In base all'art. 2 della Direttiva sopra menzionata gli Stati membri adottano, entro il 30 giugno 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a consentire il recepimento, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, della medesima Direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, in quanto i suddetti provvedimenti non sono stati ancora portati a sua conoscenza, che gli stessi non siano stati posti in essere, deducendone che la Direttiva in oggetto non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 24 novembre 2010 è stato comunicato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2010/034/UE con Decreto Ministeriale del 29 settembre 2010.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 7 – Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0523 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/099/CE della Commissione, del 4 agosto 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il clorofacinone come principio attivo nell'allegato I della Direttiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata attuazione della Direttiva 2009/099/CE della Commissione, del 4 agosto 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, laddove dispone l'iscrizione del clorofacinone come principio attivo nell'allegato I alla Direttiva medesima.

In base all'art. 2 della Direttiva sopra menzionata gli Stati membri adottano, entro il 30 giugno 2010, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della Direttiva stessa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva che le autorità italiane non hanno ancora resi noti alla Commissione medesima i provvedimenti sopra indicati, per cui si ritiene che questi ultimi non siano ancora stati adottati. Di conseguenza, la Direttiva di cui sopra non sarebbe ancora stata trasposta nell'ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la Direttiva in questione nell'ordinamento italiano, mediante Decreto Ministeriale del Ministero della Salute emesso il 18 giugno 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2010, n. 248.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.



**Scheda 8 – Salute****Procedura di infrazione n. 2010/0522 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’alfacloraloso come principio attivo nell’allegato I della Direttiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2009/093/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nel senso di disporre l’iscrizione del bromadiolone come principio attivo nell’allegato I della Direttiva.

In base all’art. 2 della Direttiva sopra menzionata gli Stati membri emettono, entro il 30 giugno 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei all’attuazione della Direttiva stessa all’interno dei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva come il Governo italiano non abbia ancora comunicato i provvedimenti suddetti, ritenendo, pertanto, che gli stessi non siano stati ancora adottati. Di conseguenza, la Direttiva di cui sopra non avrebbe ancora ricevuto attuazione nell’ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 9 – Salute**

**Procedura di infrazione n. 2010/0521** – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/092/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bromadiolone come principio attivo nell'allegato I della Direttiva”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute

**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ordinamento nazionale italiano, della Direttiva 2009/092/CE emessa dalla Commissione il 31 luglio 2009, che modifica la Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l'integrazione, fra i principi attivi indicati nell'allegato I di quest'ultima Direttiva, il bromadiolone.

In base all'art. 2 della Direttiva sopra menzionata gli Stati membri assumono, entro il 30 giugno 2010, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee all'attuazione della Direttiva stessa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In proposito, la Commissione europea rileva come il Governo italiano non abbia ancora reso la comunicazione di cui sopra, per cui si ritiene che le suddette misure, che ne costituiscono l'oggetto, non siano state ancora adottate. Di conseguenza, la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora attuata nell'ordinamento interno italiano.

**Stato della Procedura**

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.